

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6212 del 28/11/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 intestata a RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per lo stabilimento di segheria sito in Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6456 del 28/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 intestata a RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per lo stabilimento di segheria sito in Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29”*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807, come successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4049 del 12/08/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Considerato che in data 29/06/2023 è stata presentata al SUAP e trasmessa a questo Servizio in data 21/09/2023, acquisita al prot n. PG/2023/160210, comunicazione di modifica non sostanziale inerente la sostituzione dell'impianto di abbattimento (filtro a maniche) dell'emissione E1 “Taglio legno (prismatrice, troncatrice, scorniciatrice refendino)”, l'aumento della portata massima di tale emissione da 10.000.Nmc/h a 15.000 Nmc/h, e una variazione dei consumi delle materie prime.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2023/0160776 del 22/09/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Tenuto conto che in data 21/11/2023 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2023/197870;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 24/11/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29”*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807, come segue:

- sostituzione integrale dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Richiamata la nota PG/2022/143009 del 01/09/2022 con la quale la Dirigente ha delegato il Dott. Ing. Federica Milandri, durante i periodi di assenza dal servizio di Cristina Baldelli, relativamente alle attività di cui al D.P.R. 59/2013, alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione degli stessi;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **aggiornare** Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29"*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807, come segue:
 - **sostituzione integrale dell'Allegato A vigente con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Federica Milandri attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018, rilasciata in data 22/06/2018 prot. n. 5807 dal SUAP del Comune di Santa Sofia, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4049 del 12/08/2021.

Con PEC del 29/06/2023 presentata al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese, successivamente inoltrata ad Arpae solo in data 21/09/2023, acquisita al protocollo PG/2023/160210 del 21/09/2023, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente alla sostituzione dell'impianto di abbattimento (filtro a maniche) dell'emissione E1 "Taglio legno (prismatrice, troncatrice, scorniciatrice refendino)", all'aumento della portata massima di tale emissione da 10.000.Nmc/h a 15.000 Nmc/h, e ad una variazione dei consumi delle materie prime.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che la sostituzione dell'impianto di abbattimento dell'emissione E1 comunicata dalla Ditta non comporta variazioni qualitative/quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, mentre le variazioni del valore di portata massima della emissione E1 e dei consumi di materie prime comporta un aumento delle relative emissioni in atmosfera comunque non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, con riferimento alle emissioni complessive autorizzate per l'intero stabilimento.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- **aggiornamento** della portata massima dell'emissione E1 "Taglio legno (prismatrice, troncatrice, scorniciatrice refendino)" da 10.000 Nmc/h a 15.000 Nmc/h, confermando il valore limite già autorizzato pari a 10 mg/Nmc per il parametro Polveri totali; la Ditta dovrà procedere con la messa in esercizio e messa a regime dell'emissione modificata; tenuto

conto che la Ditta ha comunicato l'intenzione di installare un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento, come previsto dal punto 8.1 della DGR 960/99, si accoglie la richiesta di sostituire il monitoraggio periodico di tale emissione con la verifica all'impianto di abbattimento, che dovrà avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico e dovrà altresì essere annotata su apposito registro;

- aggiornamento della denominazione delle emissioni N. D1 e N. D2 come di seguito riportato, in quanto in precedenza non correttamente riportate nell'autorizzazione per mero errore:

EMISSIONE N. D1 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA SCORTECCIATRICE

EMISSIONE N. D2 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA TAGLIA TRONCHI

- eliminazione della prescrizione 3. lettera d) del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alla stessa;
- eliminazione della prescrizione n. 4. del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto attualmente nelle autorizzazioni non viene indicato più un termine entro cui mettere in esercizio le emissioni autorizzate;
- aggiornamento e rinumerazione delle prescrizioni n. 5., 6. e 7. del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", riferite agli obblighi di messa in esercizio e messa a regime della emissione modificata E1, come di seguito riportato:

4. *"La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Santa Sofia la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata E1, con un anticipo di almeno 15 giorni.*

5. ***Entro 60 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.***

6. ***Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla emissione modificata E1 e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate";***

- eliminazione della prescrizione n. 8. del paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha chiesto di essere esentata dall'obbligo di effettuare il monitoraggio periodico alla emissione modificata E1;
- inserimento della nuova prescrizione n. 7. al paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come richiesto dalla Ditta e di seguito riportata:

7. *"Il monitoraggio periodico alla emissione E1 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9";*

- inserimento della nuova prescrizione n. 8. al paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette

alla presente autorizzazione”, e di seguito riportata, ai fini di una corretta gestione dell'impianto di abbattimento installato sulla emissione modificata E1, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

8. *“L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9”;*

- rinumerazione delle prescrizioni.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018, rilasciata in data 22/06/2018 prot. n. 5807 dal SUAP del Comune di Santa Sofia, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4049 del 12/08/2021, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 29/06/2023, acquisita al protocollo PG/2023/160210 del 21/09/2023, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di segheria sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LEGNO (prismatrice, troncatrice, scorniciatrice, refendino)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche e pressostato differenziale

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - TRATTAMENTI LEGNO (applicazione a pennello)

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	3	m
Durata	2	h/g

Per l'emissione N.2 non sono fissati valori limite di emissione per l'inquinante C.O.V. (Composti organici volatili) ed i controlli sono effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al successivo punto 9.

EMISSIONE N. D1 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA SCORTECCIATRICE

EMISSIONE N. D2 – EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI DA TAGLIA TRONCHI

EMISSIONE N. D3 – EMISSIONI DIFFUSE DA APPLICAZIONE DI TRATTAMENTI IMPREGNANTI PER IMMERSIONE

Al fine di contenere le emissioni diffuse di C.O.V. (Composti organici volatili) derivanti dall'attività di applicazione dei trattamenti impregnanti per immersione svolta all'aperto in apposita vasca, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione ed utilizzo di una copertura per la chiusura della vasca stessa durante le attività di trattamento.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile al seguente link [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo](#)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 "Trattamenti legno"** e alla **N. D3 "Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione"** la Ditta deve:
 - a) **utilizzare solo prodotti vernicianti** a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso. Nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso;
 - b) **utilizzare solo prodotti impregnanti** a base acquosa o a base solvente con residuo secco variabile (8% - 25% in peso);
 - c) provvedere alla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti e impregnanti (validati dalle relative fatture di acquisto) e del numero dei giorni di utilizzo di questi prodotti sul **registro** di cui al successivo punto 9, distinguendo tra gli impianti N. E2 e N. D3. I consumi giornalieri non devono essere complessivamente superiori a 50 kg di prodotti vernicianti e impregnanti, per un totale annuo comunque non superiore a **500 litri**;
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Santa Sofia la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e per

un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Il monitoraggio periodico alla emissione E1 è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie all'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9.
8. L'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1** deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 9.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - A. dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e impregnanti, così come precisato al precedente punto 3, lettera c), relativamente alle **emissioni N. E2 e N. D3**, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, distinguendo tra gli impianti N. E2 e N. D3;
 - B. dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 7;
 - C. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.